

**SENTENZA N. 131/50/13 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO****R.G.A. 5949/12**

Ricorso per l'annullamento/riforma della **sentenza n. 85/12/12**, pronunciata dalla **Sezione 12** della **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, depositata il 12 marzo 2012

Appellante: Equitalia Nord S.p.A.

Appellato: XXX

* * *

Con atto di appello depositato il 23 novembre 2012, parte appellante interponeva appello alla **sentenza n. 85/12/12**, pronunciata dalla **Sezione 12** della **C.T.P. di Milano**, con cui il Consesso di prime cure accoglieva il ricorso, promosso dalla parte qui appellata, per l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione di fermo amministrativo su beni strumentali (n. 3 automezzi aziendali), scaturente dal mancato pagamento del carico scaduto di complessivi € 38.247,04.=.

Avverso tale atto la società proponeva ricorso, eccependo la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni.

Equitalia presentava proprie controdeduzioni con le quali respingeva le eccezioni di controparte, sottolineando l'avvenuta notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, nonché la correttezza formale del preavviso di fermo amministrativo

La C.T.P. adita, con la sentenza de qua accoglieva il ricorso di parte allora ricorrente, rilevando che il fermo riguardava automezzi destinati, in quanto strumentali, alla produzione di reddito di impresa. Sottolineava, altresì, che la norma invocata dal concessionario Equitalia non autorizzava a porre in essere sistemi coercitivi che impedivano il conseguimento di reddito di impresa, essendo l'uso degli automezzi fondamentale per un'azienda edilizia.

Sulla base delle evidenze documentali prodotte dalla parte *ratione temporis* attrice, il Consesso di prime cure accoglieva il ricorso dell'istante.

Con **atto di appello** depositato il 23 novembre 2012, parte appellante invocava l'annullamento della sentenza pronunciata dal Consesso di primo grado, eccependo la legittimità del fermo su beni strumentali, effettuato sulla base del disposto dell'art. 86 del D.P.R. 602/73.

Richiamava, altresì, l'art. 62 del medesimo decreto, che prevedeva la possibilità di disporre il pignoramento anche per i beni strumentali all'esercizio di un'attività economica.



Evidenziava che con l'abrogazione del n. 4, comma 1 dell'art. 514 c.p.c., la tutela dei beni strumentali era stata fatta rientrare tra le "Cose relativamente impignorabili" e non più tra le "Cose assolutamente impignorabili".

Per tali motivazioni, Equitalia eccepiva l'erroneità dell'applicazione della legge in materia, da parte della C.T.P. di primo grado.

Parte appellante ribadiva, inoltre, la correttezza formale della comunicazione opposta, lamentando il fatto che il Collegio giudicante di prime cure aveva ommesso di pronunciarsi sul punto.

Il concessionario della riscossione eccepiva, infine, la regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Chiedeva, di conseguenza, la riforma della sentenza appellata e la dichiarazione di legittimità dell'atto opposto.

Con controdeduzioni depositate il 24 maggio 2013, si costituiva in giudizio parte appellata, eccependo l'infondatezza delle argomentazioni di Equitalia.

Ribadiva il fatto che risultava infondata, oltre che non dimostrata, l'eccepita avvenuta notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

In ogni caso, il contribuente contestava l'illegittimità dell'iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili strumentali.

Lamentava, inoltre, il fatto che l'appello di Equitalia non aveva tenuto in alcun conto delle repliche del contribuente contenute nella memoria presentata in primo grado, di cui non dava neppure riscontro di ricezione.

Ribadiva, infine, la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.

Per tali motivazioni, parte appellata chiedeva il rigetto dell'appello di Equitalia e al conferma della sentenza di primo grado.

L'udienza si è svolta in camera di consiglio non avendo le parti chiesto la pubblica udienza.

* * *

Il Collegio giudicante così decide.

La sentenza del primo giudice viene confermata *tout court* perché appare *prima facie* completa e precisa, quindi non può essere riformata, tenuto conto che nella stessa sono state trattate tutte le contestazioni mosse dal concessionario stesso.

La pronuncia qui appellata non può essere oggetto di censura per il semplice motivo, così come scrive Equitalia nei propri atti difensivi, che il primo giudice abbia escluso dal fermo



amministrativo, automezzi destinati a beni strumentali, necessari fra l'altro alla produzione del reddito d'impresa.

Il primo Consesso giudicante, contrariamente a quanto sostenuto dal concessionario della riscossione, nel proprio atto di appello, ha fornito spiegazioni esaustive sulla circostanza di aver escluso dalla possibilità di effettuare il fermo amministrativo su beni strumentali utilizzati nell'esercizio di attività imprenditoriale.

La pronuncia, qui oggetto di contestazione, non può essere considerata carente di motivazione, così come sostiene Equitalia, sul motivo per il quale non è stata fornita la prova sul carattere indispensabile degli autoveicoli, oggetto del provvedimento, essendo gli stessi automezzi (autocarri) da utilizzare nell'esercizio dell'impresa. Per questo Collegio d'appello non è richiesta una documentazione specifica, in quanto la giustificazione è *in re ipsa*.

Rileva questo Giudice di secondo grado che le parti (in particolar modo il difensore della società, odierna appellata) nei propri atti difensivi è andata ben oltre il petitum della sentenza, e quindi questo Consesso giudicante, di grado superiore al primo, ritiene esulanti le altre motivazioni esposte, in quanto le considera non riconducibili al contesto di riferimento del provvedimento stesso a scopo cautelare.

Il primo giudice infatti ha esulato dalle proprie considerazioni gli avvisi di accertamento delle imposte e le successive cartelle esattoriali di pagamento, limitando il proprio esame alla problematica del fermo amministrativo, che va ad intaccare gli automezzi destinati ad essere beni strumentali.

Ed è appunto su tale aspetto che questo secondo Giudice si concentra.

Entrando *in medias res* della questione, ed in risposta al rilievo sollevato dal concessionario della riscossione, è pur vero che l'art 86 del D.P.R. 602/73, come è noto riconosce all'agente della riscossione la possibilità di disporre il fermo amministrativo dei beni del debitore ("*Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore (...)*"), ma il concessionario non si è reso conto che i beni per i quali andava ad effettuare il fermo erano beni che facevano parte dell'azienda, vale a dire utili per l'impresa. Ritiene questo Collegio che nel caso *de quo* devono applicarsi le norme sulla impignorabilità; in tal senso viene in aiuto la *ratio* della norma dell'art 515 c.p.c. che implica che il concessionario, prima di addvenire al fermo di un veicolo, deve verificare che lo stesso non sia strumento di lavoro e specificatamente motivare l'assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo.

Nel caso in esame gli autocarri facevano parte del parco dei beni strumentali atti all'esercizio dell'impresa da parte del debitore contribuente.



Ritiene ancora il Collegio giudicante che, in forza del divieto di circolazione del veicolo scaturente dal fermo, “*risulta difficile pensare che il debitore riesca a far fronte ai propri debiti, se gli viene impedito di poter utilizzare gli strumenti essenziali per l’attività imprenditoriale*”. Tra l’altro, come si legge dagli atti del fascicolo di parte appellata, nel caso di specie, i beni colpiti da preavviso di fermo costituiscono il parco automezzi, oltretutto vetusto, strumentale all’esercizio dell’attività edile dell’impresa stessa.

Per onore di completezza del caso, per questo Giudice si applica alla disciplina del fermo amministrativo quanto previsto dall’art. 62, D.P.R. 602/73, che a proposito dei beni pignorabili, richiama il disposto dell’art. 514 c.p.c., primo comma, n. 4¹, che esclude la possibilità di predisporre il pignoramento per i beni strumentali all’esercizio dell’attività economica. Pertanto, stante a questa disposizione ben precisa, sono impignorabili tutti gli strumenti, senza distinzione alcuna (automezzi, attrezzature e quanto di simile) necessari per lo svolgimento dell’attività propria. Ebbene, non possono essere ritenuti aggredibili i beni strumentali, quali essi siano, neppure secondo le disposizioni dell’art. 515, comma 3, c.p.c.² laddove è stato disposto “..... *che il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro*”.

Come ben si vede, il legislatore con il combinato disposto degli artt. 3 e 4, legge n. 52/2006 (che ha introdotto un ulteriore comma all’art. 515 c.p.c.), in sostanza ha spostato la tutela dei beni strumentali all’esercizio di una attività economica dall’art. 514 c.p.c. (“*Cose assolutamente impignorabili*”) all’art. 515 c.p.c. (“*Cose relativamente impignorabili*”).

Vi è anche il fatto che il concessionario non ha dimostrato che nella società prevalesse il capitale sul fattore lavoro, indipendentemente dalla circostanza che la società fosse stata costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, ma questo non vuol dire in quanto, nelle società edili é importante sia il fattore lavoro che il capitale investito. Il concessionario prima di procedere ad aggredire i beni strumentali avrebbe dovuto fare una disamina del fattore *capitale/lavoro*, e trarne le debite conseguenze. Tutto questo non è stato compiuto e, pertanto, l’agente della riscossione non ha messo in condizioni i giudici di primo grado e neppure questo giudice d’appello di

¹ **Art. 514 c.p.c. Cose mobili assolutamente impignorabili.** Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.

² **Art. 515 c.p.c. Cose mobili relativamente impignorabili.** “..... Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.



esaminare con obiettività questo aspetto, per il caso qui contestato. Tutto ciò era onere a totale carico dell'ente.

Questo Consesso giudicante non entra nel merito delle cartelle esattoriali che hanno costituito il debito della società nei confronti dell'erario, in quanto non oggetto di causa; in questo modo il debito di natura tributaria è assorbente rispetto al fermo amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, l'appello del concessionario non può essere accolto e la sentenza qui impugnata non può trovare oggetto di riforma, e quindi, per l'effetto i beni strumentali non possono essere aggrediti dal fermo amministrativo, in quanto per la società che non lavora, perché priva della disponibilità di attrezzi da lavoro, verrebbe meno la produzione di reddito e la creazione di liquidità finanziaria, atta a far fronte al pagamento del debito nei confronti dell'erario. Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese di giudizio trovano totale compensazione fra le parti stesse.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Milano, 21 giugno 2013

Il Giudice Tributario rel. est.

dr. Guido Chiametti

Il Presidente

dr. Mario Zevola